
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 aprile 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI
A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(FEBBRAIO – MARZO – APRILE 2026)**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 aprile 2026</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)</p>
---	--	---

Indice delle pronunce

- 1. Corte costituzionale, ordinanza 17 febbraio 2026, n. 15.....**
- 2. Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio 2026, n. 16**
 - Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L’esame nel merito: L’illegittimità della norma regionale sul limite dei mandati del sindaco e del vicesindaco
 3. L’esame nel merito: L’illegittimità della disposizione regionale che disciplina la composizione e le modalità di nomina della giunta comunale.....
- 3. Corte costituzionale, ordinanza 19 febbraio 2026, n. 18.....**
- 4. Corte costituzionale, sentenza 9 marzo 2026, n. 26**
 - Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L’esame nel merito: Il vizio secondo il ricorrente: violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e dell’art. 81, terzo comma Cost., per eccesso delle competenze statutarie e contrasto con la disciplina statale espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica.....
 3. L’esame nel merito: Deduzioni della difesa regionale
 4. L’esame nel merito: L’interlocuzione della Corte costituzionale
 5. L’esame nel merito: Motivi della decisione.....
- 5. Corte costituzionale, sentenza 27 marzo 2026, n. 42.....**
 - Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L’esame nel merito: La norma regionale non contrasta con le disposizioni statali in materia di pubblico concorso e obiezione di coscienza
- 6. Corte costituzionale, ordinanza 27 marzo 2026, n. 43**



Osservatorio
Legislativo
Interregionale


Roma, 9 e 10 aprile 2026

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)

1. Corte costituzionale, ordinanza 17 febbraio 2026, n. 15

MATERIA	Turismo
OGGETTO	Art. 42, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 giugno 2025, n. 6 (Riforma Abitare 2025)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Bolzano
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 aprile 2026</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)</p>
---	--	---

2. Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio 2026, n. 16

MATERIA	Enti locali
OGGETTO	Artt. 30-bis, comma 2-ter, e 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d’Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), così come modificati, rispettivamente, dall’art. 3, commi 4 e 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis, comma 2-ter, della legge della Regione Valle d’Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), inserito dall’art. 3, comma 4, della legge della Regione Valle d’Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali);</p> <p>2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1, 6 e 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, così come sostituiti dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025;</p> <p>3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha sostituito i commi 6 e 7 dell’art. 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, promossa, in riferimento all’art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha inserito il comma 2-ter all’art. 30-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, promossa, in riferimento all’art. 1 dello statuto speciale e agli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera p), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 aprile 2026

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Sono stati analizzati gli artt. 30-bis, comma 2-ter, e 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), così come modificati, rispettivamente, dall'art. 3, commi 4 e 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali). È stata contestata la violazione degli artt. 1 e 2, lettera b), dello statuto speciale, nonché degli artt. 1, 3, 51, 114 e 117, secondo comma, lettera p), Cost., in relazione alle norme interposte costituite dagli artt. 51, comma 2, 47, commi 3 e 4, e 64, comma 4, t.u. enti locali. Quanto all'art. 22, commi 1, 6 e 7, è stato altresì evocato anche il parametro dell'art. 97 Cost.

2. L'ESAME NEL MERITO: L'ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA REGIONALE SUL LIMITE DEI MANDATI DEL SINDACO E DEL VICESINDACO

La Corte, dopo aver dichiarato inammissibili alcune questioni, ha iniziato la sua analisi esaminando le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'art. 30-bis, comma 2-ter, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998.

La norma impugnata ha previsto la non immediata ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie).

È stato anzitutto rilevato che la più recente giurisprudenza costituzionale ha puntualmente definito i rapporti fra normativa statale e normativa regionale in materia di disciplina dell'elettorato passivo e delle ipotesi di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, ravvisando nel d.lgs. n. 267 del 2000 la fonte interposta condizionante la legittimità delle leggi regionali per rapporto alla fonte costituzionale che prioritariamente viene in considerazione in tale materia (l'art. 51 Cost.).

In proposito, sono state richiamate le sentenze n. 60 del 2023, n. 196 del 2024, n. 64 del 2025, n. 148 del 2025 e n. 211 del 2025. Da tale costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, al quale la Corte ha voluto dare continuità, si evince che la vigente normativa statale in materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità è direttamente attuativa dell'art. 51 Cost., nel suo intimo collegamento con l'art. 3 Cost. Da tali paradigmi costituzionali si desume un'esigenza generale di uniformità della disciplina concernente il diritto politico di elettorato, che può trovare distinte declinazioni nelle diverse discipline regionali, ma pur sempre nel rispetto dei principi della legislazione dello Stato, dei quali possono fare parte anche norme più puntuali e specifiche, purché siano espressione di esigenze generali.

La Corte ha rilevato che la previsione della non immediata ricandidabilità del sindaco e del vicesindaco (entrambi, in Valle d'Aosta, «eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto»: art. 25 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998), racchiusa nella norma



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 aprile 2026

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)

regionale impugnata, ha un contenuto difforme da quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, t.u. enti locali, che ha soppresso qualunque limite alla ricandidabilità alla carica sindacale nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

Secondo la Corte, non è risultato decisivo, sul punto, l'argomento della Regione, facente leva sulla peculiare struttura del contesto valdostano, i cui comuni, fatta eccezione per il capoluogo, hanno tutti consistenza inferiore ai cinquemila abitanti: come ricorda la sentenza n. 60 del 2023, «i comuni "con abitanti fino a 5.000 sono quasi 6.000 in Italia – circa il 70 per cento dei comuni – e governano più della metà del territorio nazionale"», quindi è da escludere che una specificità regionale possa argomentarsi sulla base della taglia dei comuni della regione per il profilo della popolazione residente. Ancor meno decisivo si è rivelato l'ulteriore argomento della difesa regionale volto a giustificare la scelta di prevedere la non immediata ricandidabilità degli organi monocratici cosiddetti "di vertice" degli enti locali con la presunta maggior aderenza al quadro dei principi costituzionali tratteggiato dalla sentenza n. 60 del 2023: non si discute sulla correttezza del bilanciamento operato dalla legge regionale tra il diritto di elettorato passivo, l'accesso alla competizione elettorale in condizioni di eguaglianza e il buon funzionamento della pubblica amministrazione, ma unicamente sulla facoltà che, nell'esercizio della loro potestà legislativa primaria, le regioni a statuto speciale derogano allo specifico bilanciamento di volta in volta effettuato dal legislatore statale. Una volta negata tale facoltà, affermando espressamente – come fa la sentenza n. 60 del 2023 – che l'individuazione dello specifico punto di equilibrio «deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale», e giudicando – come fa la successiva sentenza n. 196 del 2024 – «non manifestamente irragionevole» la «logica graduale» che ispira il nuovo testo dell'art. 51, comma 2, t.u. enti locali, ove si disegna un sistema contemplante «nessun limite di mandato nei comuni demograficamente più piccoli, un limite di tre mandati consecutivi per i comuni intermedi, un limite di due mandati consecutivi per i comuni più popolosi», la Corte ha ritenuto fondata la censura proposta.

È stata pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, comma 2-ter, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, come inserito dall'art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, per violazione dell'art. 2, lettera b), dello statuto reg. Valle d'Aosta, in relazione al principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall'art. 51, comma 2, t.u. enti locali, e degli artt. 3 e 51 Cost.

3. L'ESAME NEL MERITO: L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISPOSIZIONE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COMPOSIZIONE E LE MODALITÀ DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

La Corte ha proseguito esaminando le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'art. 22, commi 1, 6 e 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998.

Le norme impugnate hanno previsto: a) il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali; b) il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono state ritenute fondate. Anche in questo caso si tratta di previsioni difformi da quelle degli artt. 47, commi 3 e 4, e 64, comma 4, t.u. enti locali, che rispettivamente prevedono che gli assessori dei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti possano essere scelti anche al di fuori



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 aprile 2026

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)

dell'insieme dei consiglieri comunali (salva diversa previsione dello statuto comunale) e che della giunta non possano far parte il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco, mentre nessun divieto di nomina è posto per il coniuge e i parenti e affini del vicesindaco.

La Corte non ha ritenuto condivisibile l'assunto della difesa regionale secondo cui i limiti alla competenza normativa primaria delle regioni a statuto speciale, ravvisati in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive, non dovrebbero operare con riguardo alla composizione della giunta, trattandosi di organo non elettivo, ma di nomina sindacale. In disparte il fatto che in dottrina è pacifico che il principio di eguaglianza presiede all'accesso a tutte le cariche elettive e non può essere circoscritto a quelle a investitura con voto popolare, la giurisprudenza costituzionale ha già ricondotto l'appartenenza alla giunta comunale alla nozione di «accesso ad un ufficio pubblico politico», ritenendola presidiata dal medesimo principio di eguaglianza che ispira l'art. 51 Cost.

Tanto considerato, è stato rilevato che anche in questo caso lo specifico punto di equilibrio individuato dal legislatore statale opera da limite invalicabile per la potestà normativa regionale primaria che le regioni a statuto speciale posseggono in materia di ordinamento degli enti locali. Né contrari argomenti possono desumersi dalla sentenza n. 48 del 2003, che pure la difesa regionale cita a sostegno dei propri assunti. Vero è, infatti, che in tale sentenza, nel rigettare la «prospettazione secondo cui la legislazione elettorale sarebbe di per sé estranea alla materia dell'ordinamento degli enti locali», la Corte ha espressamente affermato che «[l]a configurazione degli organi di governo degli enti locali, i rapporti fra gli stessi, le modalità di formazione degli organi, e quindi anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi, la loro durata in carica, i casi di scioglimento anticipato, sono aspetti di questa materia», ma è anche vero che non ha mancato di richiamare «i vincoli per il legislatore regionale derivanti dall'esigenza di rispettare i principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico, quando l'intervento legislativo tocca i delicati meccanismi della democrazia locale». Vincoli che, per l'appunto, la costante giurisprudenza costituzionale ha individuato nell'esigenza di assoggettare la materia delle ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive al non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore statale.

È stato, dunque, evidenziato che la norma regionale impugnata, impendendo che, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, cittadini non facenti parte del consiglio comunale siano nominati assessori, priva del tutto i comuni della possibilità di stabilire diversamente mediante i loro statuti, risolvendosi dunque in una pur indiretta compromissione del diritto dei cittadini di accedere alla carica di assessore, diritto che, per principio generale, deve essere uguale per tutti su tutto il territorio nazionale, salva la sussistenza di specificità locali che, tuttavia non possono risolversi nella mera consistenza numerica della popolazione residente nei comuni della regione.

È stata pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1 e 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, come novellati dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, per violazione dell'art. 2, lettera b), dello statuto reg. Valle d'Aosta, in relazione al principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall'art. 47, commi 3 e 4, t.u. enti locali.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 aprile 2026

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)


Quanto, poi, alla censura di legittimità costituzionale concernente il comma 6, dell'art. 22, è stato sottolineato che l'incompatibilità stabilita dalla norma impugnata vale anche per gli ascendenti e i discendenti, sia pure in primo grado (e non fino al terzo, come invece prevede l'art. 64, comma 4, t.u. enti locali): a norma dell'art. 74 cod. civ., la parentela «è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite» ed è dunque evidente che (anche) ascendenti e discendenti sono inclusi tra i «parenti [...] di primo grado» del sindaco (e del vicesindaco) per i quali la norma impugnata prevede il divieto di far parte della giunta comunale.

Ciò precisato, non sono state condivise le argomentazioni della difesa regionale laddove sostengono che la scelta di circoscrivere al primo grado il vincolo di parentela e affinità rilevante ai fini dell'incompatibilità alla nomina di assessore sarebbe giustificata «dalla peculiare dimensione geografica e territoriale valdostana», caratterizzata non soltanto dalla esclusiva presenza di comuni di consistenza inferiore ai cinquemila abitanti (a eccezione del capoluogo), ma altresì «da comunità legate da legami parentali diffusi e da una dimensione relazionale ristretta, soprattutto nei molti centri minori». È stato infatti già ricordato che è l'intero territorio nazionale a essere caratterizzato dalla dominante presenza di comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti e che, di conseguenza, non è possibile addurre la ridotta consistenza numerica della popolazione residente nei comuni della regione (e la consequenziale presenza di legami parentali diffusi ch'è propria di ogni dimensione comunitaria ristretta) per giustificare una qualche specificità locale.

Per gli stessi motivi, la questione di legittimità costituzionale della norma in esame è stata ritenuta fondata anche nella parte in cui, diversamente da quanto previsto dall'art. 64, comma 4, t.u. enti locali, vieta che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del vicesindaco. Vero è che, nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il vicesindaco è eletto a suffragio universale e diretto (art. 25 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998), ma non è meno vero che le funzioni affidate al vicesindaco dall'art. 30 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998 non differiscono sostanzialmente da quelle previste dall'art. 53 t.u. enti locali, trattandosi in entrambi i casi di sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo. E a fronte di una sostanziale affinità di funzioni la previsione di un divieto, a carico dei parenti e degli affini del vicesindaco, di far parte della giunta comunale si risolve in una compromissione del diritto di costoro ad accedere alla carica di assessore, diritto che – in difetto di specificità locali che possano giustificare un trattamento differenziato – dev'essere, per principio generale, uguale per tutti su tutto il territorio nazionale.


È stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, come novellato dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, per violazione dell'art. 2, lettera b), dello statuto reg. Valle d'Aosta, in relazione al principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall'art. 64, comma 4, t.u. enti locali.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 aprile 2026</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)</p>
---	--	---

3. Corte costituzionale, ordinanza 19 febbraio 2026, n. 18

MATERIA	Energia
OGGETTO	Art. 1 della legge della Provincia di Trento 7 dicembre 2022, n. 16, recante «Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell’articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)»
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Trento
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 aprile 2026
		Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)

4. Corte costituzionale, sentenza 9 marzo 2026, n. 26

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica, sanità pubblica
OGGETTO	Art. 6 della legge della Regione siciliana 10 giugno 2025, n. 26 (Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione siciliana 10 giugno 2025, n. 26 (Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027), promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025, promossa, in riferimento alle competenze statutarie della Regione siciliana, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 81, terzo comma, della Costituzione, nonché in riferimento alle «competenze statutarie», questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione siciliana 10 giugno 2025, n. 26 (Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027).

La disposizione impugnata stabilisce che «Al fine di assicurare l'equità di accesso alle prestazioni da parte degli assistiti e garantire la congruità dei valori economici tariffari di talune prestazioni di cui al decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2024, recepito con decreto assessoriale n. 1559 del 20 dicembre 2024, ai sensi del comma 322 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 15.000 migliaia di euro da iscrivere alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 2 «Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA»



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 aprile 2026

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)

[livelli essenziali di assistenza]», disponendo ulteriormente che «Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le variazioni tariffarie di cui al comma 1 e le modalità di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali» e che «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2025».

2. L'ESAME NEL MERITO: IL VIZIO SECONDO IL RICORRENTE: VIOLAZIONE DELL'ART. 117, TERZO COMMA, COST. E DELL'ART. 81, TERZO COMMA COST., PER ECCESSO DELLE COMPETENZE STATUTARIE E CONTRASTO CON LA DISCIPLINA STATALE ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Il ricorso premette che la disposizione impugnata, autorizzando ai sensi dell'art. 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), uno stanziamento di 15 milioni di euro a valere su risorse del bilancio regionale, prevederebbe, per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate sul territorio regionale, l'applicazione di tariffe superiori a quelle nazionali, fissate dal decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 novembre 2024 (Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica). Ciò, nonostante la vigente normativa in materia di limiti alla spesa per acquisti da privato accreditato già contempli, per il 2025, un aumento della soglia rispetto all'anno precedente tale da garantire alla Regione siciliana «un margine ulteriore di spesa di 15,914 milioni di euro per acquisto di assistenza specialistica ambulatoriale da privato» che «risulterebbe capiente per accogliere gli oneri conseguenti alla maggiorazione tariffaria previsti dalla norma regionale [...]» (si richiamano l'art. 1, comma 277, della legge n. 207 del 2024 e l'art. 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Ciò premesso, il ricorso rileva che la Regione siciliana è sottoposta alla disciplina del piano di rientro dal disavanzo sanitario (art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005») e che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), la stessa è «chiamata ad abrogare i provvedimenti legislativi che contrastino con l'attuazione del piano di rientro» e, come anche affermato dalla Corte costituzionale, «non può erogare livelli di assistenza superiori ai LEA» (viene citata la sentenza n. 1 del 2024).

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 322 sopra richiamato, la regione che intenda stabilire importi tariffari superiori alle tariffe massime nazionali dovrebbe comunque sottoporre la programmazione annuale previsionale al Tavolo di monitoraggio, dando evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe, così che possa essere verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, mentre la Regione siciliana non avrebbe attuato gli «adempimenti propedeutici alla fruizione della deroga



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 aprile 2026

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)

in oggetto» né avrebbe «fornito alcuna evidenza degli impatti eventualmente derivanti a consuntivo in caso di mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio del SSR».

Peraltro, dal conto economico consolidato preventivo 2025, trasmesso il 17 marzo 2025, risulterebbe «un disavanzo del SSR pari a 216,790 milioni di euro, in assenza di ogni evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo nazionale», sicché non sussisterebbero nel caso di specie le «condizioni indicate dalla legge nazionale», in quanto non risulterebbero garantite «né la copertura dei nuovi costi indotti dalla legge regionale» né «la compatibilità con il Piano di rientro».

In definitiva, il ricorso contesta che la disposizione impugnata eccederebbe dalle competenze statutarie, contrastando con la disciplina statale sopra richiamata, espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica, e quindi con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Viene anche rimarcato come la giurisprudenza costituzionale, a far data dalla sentenza n. 100 del 2010, sia consolidata «nel riconoscere la violazione del principio in materia di coordinamento della finanza pubblica per tutte le norme regionali che si pongono in contrasto con il Piano di rientro».

Con un secondo motivo, per le stesse ragioni, il ricorso censura la disposizione impugnata per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.

3. L'ESAME NEL MERITO: DEDUZIONI DELLA DIFESA REGIONALE

La Regione siciliana ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe assolto all'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, limitando la censura ad affermazioni apodittiche sulla competenza statale in materia sanitaria e finanziaria, senza dimostrare in concreto in che modo la disposizione impugnata determini un vulnus all'uniformità dei livelli essenziali di assistenza o un reale pregiudizio ai vincoli di contenimento della spesa.

Nel merito, l'articolo 6 impugnato rappresenterebbe la risposta a una criticità del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2024, il quale, riducendo sensibilmente le tariffe di alcune prestazioni sanitarie, avrebbe reso difficile la sostenibilità economica per le strutture private accreditate, creando così un rischio effettivo di contrazione dell'offerta dei cittadini. La norma, invece, garantendo una maggiore remunerazione di prestazioni che già rientrano nei livelli essenziali di assistenza e che sono già oggetto di tariffazione statale, sarebbe volta a evitare che tale riduzione si traduca in un pregiudizio per i livelli di assistenza.

Secondo la difesa regionale, la disposizione in esame troverebbe fondamento nell'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alle regioni competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e, pertanto, la Regione siciliana avrebbe legittimamente esercitato la propria potestà normativa «senza introdurre nuove prestazioni estranee ai livelli essenziali, ma limitandosi a intervenire sulla misura della remunerazione, in modo mirato e temporalmente circoscritto, con l'unico obiettivo di assicurare l'effettiva erogazione di prestazioni già incluse nei livelli essenziali e dunque rientranti nel nucleo minimo dei diritti che lo Stato ha riconosciuto come esigibili».



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 aprile 2026

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)

La disposizione impugnata rispetterebbe comunque anche i vincoli posti dall'art. 81, terzo comma, Cost. e dall'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in quanto individua in maniera puntuale i mezzi e le risorse a copertura della spesa, allocandole nel bilancio della Regione per l'anno 2025, senza attingere al fondo sanitario nazionale e senza intaccare gli impegni derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario.


La difesa regionale ha rilevato anche che di aver raggiunto l'equilibrio economico mediante il Programma operativo di consolidamento e sviluppo (POCS) 2025-2026 e il Bilancio preventivo economico annuale consolidato del SSR e di aver sempre mantenuto un costante e trasparente confronto con le competenti amministrazioni statali, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Infatti, nella riunione del 31 luglio 2025, la Regione aveva già sottoposto ai Tavoli ministeriali una manovra operativa che prevede, da un lato, l'inserimento nei modelli CE programmatici del finanziamento a valere su fondi del bilancio regionale per il riconoscimento tariffario alle strutture private, con conseguente contabilizzazione degli oneri aggiuntivi per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale; dall'altro, la descrizione della manovra anche in relazione al riconoscimento della maggiorazione tariffaria alle strutture pubbliche, le cui prestazioni troveranno copertura all'interno delle matrici di mobilità infraregionale.

4. L'ESAME NEL MERITO: L'INTERLOCUZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

In vista dell'udienza pubblica la Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha chiesto alle parti di chiarire quali fossero stati gli esiti della richiamata seduta del 31 luglio 2025 e delle valutazioni compiute in sede di monitoraggio dai ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze o dai competenti tavoli tecnici, anche prima dell'adozione della legge regionale n. 26 del 2025, in ordine al prefigurato aumento delle tariffe regionali per l'assistenza specialistica ambulatoriale, e se, oltre all'accordo stipulato in data 31 luglio 2007 e approvato con decreto assessorile del 6 agosto 2007, tra la Regione Siciliana e i ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze siano stati stipulati ulteriori accordi ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004.

All'udienza pubblica del 14 gennaio 2026, le parti hanno risposto ai suddetti quesiti, ribadendo essenzialmente quanto già esposto rispettivamente nel ricorso e nell'atto di costituzione. L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto e ottenuto di poter depositare i verbali delle riunioni congiunte del «Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza» del 9 aprile e del 31 luglio 2025.

Nel verbale della riunione del 9 aprile 2025 si dà atto che la Regione avrebbe comunicato la propria intenzione di «rivedere in aumento talune tariffe relative al laboratorio analisi», ma che i «Tavoli» avrebbero rilevato come la stessa non avesse rispettato le condizioni richieste dall'art. 1, comma 322, della legge n. 207 del 2024 per le ipotesi di scostamento delle tariffe regionali da quelle nazionali.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 aprile 2026</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)</p>
---	--	---

Nel verbale della riunione del 31 luglio 2025 si dà, invece, atto dell’approvazione, nelle more, della legge della regione siciliana n. 26 del 2025 oggetto del presente giudizio, evidenziando le criticità che il Presidente del Consiglio dei ministri ha denunciato nel proprio ricorso.

5. L’ESAME NEL MERITO: MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte costituzionale ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione siciliana, ritenendola fondata.

L’art. 13 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025, infatti, disponendo la copertura finanziaria dei vari impegni previsti, tra cui quelli di cui all’articolo 6 impugnato, indica una copertura basata su incrementi delle entrate e riduzioni di spesa.

Ciò non di meno, l’Avvocatura generale dello Stato non contesta la copertura finanziaria così come indicata dal citato art. 13, ma desume l’assenza di copertura unicamente dalle ragioni dedotte nei precedenti passaggi del ricorso con riferimento alla violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., limitandosi ad affermare che la disposizione impugnata sarebbe altresì in contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., «in relazione alle problematiche di copertura sopra menzionate» e a osservare, in via generica e apodittica, che «gli effetti dell’intervento regionale ricadrebbero necessariamente anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche, in relazione alla quale non si prevede apposita copertura finanziaria».

Alla luce di ciò, la Corte non ritiene rispettato l’onere di adeguata motivazione che si pone in termini rigorosi nei giudizi proposti in via principale, nei quali il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate (si cita la sentenza n. 169 del 2024, punto 4 del Considerato in diritto).

Del pari inammissibile, in quanto meramente accennata e dunque totalmente immotivata, viene considerata la censura di eccedenza dalle competenze statutarie.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., la Corte osserva che, sebbene il ricorso sia particolarmente sintetico, nella ricostruzione del quadro normativo e nel corredo argomentativo di supporto, ciò non impedisce di cogliere il nucleo essenziale dell’impugnazione, ravvisabile nell’asserito mancato rispetto delle prescritte condizioni per aumentare le tariffe massime stabilite a livello nazionale. L’eccezione d’inammissibilità viene pertanto rigettata in quanto, pur con le rilevate carenze, i termini della questione appaiono comprensibili e tali da consentire alla Corte l’esercizio del suo sindacato.

Passando al merito della questione, la Corte delimita preliminarmente l’esatto ambito della questione promossa con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., sottolineando che il ricorrente, nell’argomentare la censura, afferma che la Regione siciliana, essendo sottoposta alla disciplina del piano di rientro, è chiamata ad abrogare i provvedimenti legislativi che contrastano con l’attuazione del suddetto piano e «non può erogare livelli di assistenza superiori ai LEA, come anche ricordato dalla Corte costituzionale (da ultimo con la Sentenza n. 1 del 2024)».



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 aprile 2026

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)


Sostiene la Corte che la difesa statale, da queste premesse, trae quale diretta conseguenza la deduzione che l'«operazione» censurata sarebbe stata soggetta alla preventiva valutazione dei Tavoli tecnici di monitoraggio in forza dell'art. 15, comma 17, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, e come modificato dall'art. 1, comma 322, della legge n. 207 del 2024, e che dunque è evidente che, nella prospettiva del ricorso, l'unica ragione di contrasto della disposizione impugnata con l'art. 117, terzo comma, Cost., e, quindi, con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, risiederebbe nell'asserito mancato rispetto delle condizioni prescritte dal menzionato art. 15, comma 17.

Alla luce di ciò, la questione viene dichiarata infondata.

In particolare, la Corte afferma che l'articolo 15 richiamato, comma 17, dispone invero, al primo periodo, che «Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali».

La legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), con l'art. 1, comma 322, (implicitamente) evocato come norma interposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, è intervenuta sulla disciplina in esame al dichiarato fine «di salvaguardare l'appropriatezza delle cure e l'equità nell'accesso alle stesse». Nella sua attuale formulazione, il comma 17 dell'art. 15 dispone che: «Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario. Qualora le regioni si avvalgano della deroga di cui al secondo periodo, le medesime regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti la programmazione annuale previsionale, nella quale è data evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo e del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale. Per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la valutazione è effettuata nell'ambito delle modalità attuative previste dall'accordo stesso. Le regioni che si sono avvalse della deroga di cui al secondo periodo sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti, anche nell'ambito dell'esame dell'equilibrio di gestione del servizio sanitario regionale, la rendicontazione annuale che dia evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo. Nel caso in cui, nell'ambito delle singole annualità, siano state applicate tariffe maggiorate rispetto al valore massimo nazionale e non si verifichi l'equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale, le regioni, nell'esercizio finanziario successivo, pongono in essere i necessari interventi di recupero. Alle medesime regioni è preclusa la facoltà di avvalersi della deroga di cui al secondo periodo nell'esercizio successivo a quello in cui è stato verificato il mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tengono conto di tali circostanze».

La novella ha modificato il secondo periodo del comma 17, esplicitando, per un verso, il carattere derogatorio della disposizione (che nel testo originario utilizzava il termine

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 aprile 2026</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)</p>
---	--	---

«comunque» lasciando adito a incertezze interpretative) specificandone le modalità applicative, e definendo gli effetti dell'applicazione delle tariffe maggiorate, qualora non si verifichi l'equilibrio di bilancio del Servizio sanitario regionale; e, per l'altro verso, ha esteso l'applicazione della suddetta deroga, con i necessari adattamenti procedurali, alle regioni sottoposte ai piani di rientro.

Alla luce della surriportata evoluzione normativa, diversamente dalla ricostruzione prospettata dal ricorrente e risultante pure dal verbale della «riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza» del 31 luglio 2025, la disposizione di cui al primo periodo del vigente comma 17 del citato art. 15 non può essere letta nel senso di condizionare in ogni caso agli adempimenti di cui ai successivi periodi dello stesso comma il potere delle regioni di aumentare le tariffe delle prestazioni rientranti nei LEA. Al fine di individuare quando è necessario intraprendere la procedura derogatoria di cui a questi ultimi periodi, occorre chiarire l'effettiva portata della regola generale di cui al primo periodo con riferimento alla locuzione «a carico dei bilanci regionali».

Interpretata in coerenza con il principio di autonomia finanziaria enunciato dall'art. 119 Cost., sostiene la Corte che tale locuzione deve intendersi riferita alle ipotesi in cui le regioni utilizzano per l'aumento risorse proprie autonome e non espressamente sottratte, nemmeno per effetto del piano di rientro, alla loro disponibilità quanto alla relativa destinazione.

Così inteso, il vincolo a porre «a carico dei bilanci regionali» gli aumenti tariffari per i quali le regioni non intendano seguire la procedura di deroga garantisce, quindi, che, per le regioni in piano di rientro, le risorse del Fondo sanitario restino comunque destinate all'attuazione di tali piani, così da preservare il duplice obiettivo di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario e di piena realizzazione dei LEA al quale gli stessi piani sono specificamente preordinati.

Nel caso di specie, come risulta anche dall'art. 13 della stessa legge reg. siciliana n. 26 del 2025 (sul quale, ancora, infra), l'aumento contemplato dalla disposizione impugnata grava su risorse regionali proprie (non soggette ai vincoli del piano di rientro) non tratte dal Fondo sanitario regionale.

La legittimità costituzionale della disposizione impugnata deve essere, pertanto, scrutinata con riferimento al primo periodo dell'art. 15, comma 17, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito e come modificato dall'art. 1, comma 322, della legge n. 207 del 2024, e non alla deroga di cui al suo secondo periodo (e di quelli che ne rappresentano lo sviluppo).

L'attuale formulazione del comma 17 elimina ogni residuo dubbio, dal momento che, qualificando espressamente il secondo periodo come «deroga», concepisce il primo periodo come la regola generale. L'evocazione nel ricorso del secondo e del terzo periodo (ma il rilievo varrebbe anche per il quarto, specificamente dedicato alle regioni in piano di rientro, che peraltro la difesa statale neppure riporta né richiama), recanti rispettivamente la deroga e i connessi adempimenti procedurali, non appare pertanto conferente. La circostanza, non contestata, che le risorse stanziare per l'aumento tariffario sono risorse proprie della regione, non previamente vincolate ad altre specifiche destinazioni, esclude, secondo la Corte, la dedotta violazione del comma 17.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 aprile 2026

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna
Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio –
marzo – aprile 2026)


La disposizione impugnata rientra, peraltro, nel perimetro della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia della tutela della salute: ferma la competenza statale a definire i LEA in maniera uniforme sul territorio nazionale, alle regioni spetta, invero, la competenza a organizzare i rispettivi servizi sanitari con l'obiettivo di garantire la concreta attuazione delle prestazioni sanitarie individuate dallo Stato.

L'art. 6 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025 non introduce ulteriori prestazioni rispetto a quelle individuate a livello statale, ma si limita a prefigurare un aumento delle tariffe per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale già incluse nei LEA, in un contesto normativo che consente alle regioni di aumentare le tariffe con risorse a loro carico, quando ciò sia necessario per assicurare l'effettiva erogazione dei LEA statali.

La disposizione impugnata nasce dalla necessità di garantire l'equità nell'accesso alle prestazioni da parte dei cittadini, nonché di mitigare le difficoltà registrate, in talune specialità, da parte delle strutture convenzionate con il Sistema sanitario regionale. Il che conferma come la disposizione impugnata trovi fondamento nella competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute, oltre a giustificarsi, sul piano generale, in base al principio di autonomia finanziaria sancito nell'art. 119 Cost.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la censura di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», non è dunque ritenuta fondata dalla Corte costituzionale.

(sintesi di Matteo Campus)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 aprile 2026
		Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)

5. Corte costituzionale, sentenza 27 marzo 2026, n. 42

MATERIA	Sanità pubblica, impiego pubblico
OGGETTO	Art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità), promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all'art. 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte si è concentrata sull'analisi dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità).

2. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMA REGIONALE NON CONTRASTA CON LE DISPOSIZIONI STATALI IN MATERIA DI PUBBLICO CONCORSO E OBIEZIONE DI COSCIENZA

È stato esaminato il testo dell'art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 23 del 2025. L'art. 2, comma 1, dispone che le aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale «istituiscono, laddove non siano già presenti, le aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in seno alle Unità operative complesse di ginecologia e ostetricia». Il comma 3 prevede che tali aziende: a) «nell'ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale, dotano le aree funzionali di cui al comma 1 di idoneo personale non obiettore di coscienza»; b) qualora, «per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato ai sensi del presente comma, rimangano prive di personale non obiettore, [...] avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche, entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro».

Le questioni non sono state ritenute fondate.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 aprile 2026

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna
Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio –
marzo – aprile 2026)

È stato evidenziato che le censure muovono, infatti, dall'ipotesi ermeneutica secondo cui tale disposizione, facendo riferimento alle «procedure selettive di reclutamento», consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza, l'emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza. In tal modo, la norma regionale renderebbe una convinzione morale, tradotta nell'essere obiettore di coscienza, un requisito escludente la partecipazione a un concorso pubblico rivolto a reclutare personale sanitario.

È stato sottolineato che tale interpretazione, che non è smentita dai lavori preparatori, potrebbe trovare in effetti conforto nell'utilizzo del modo indicativo «dotano» nel primo periodo della disposizione impugnata, che sembrerebbe prevedere l'assunzione di personale non obiettore e, quindi, fare riferimento a un reclutamento in sede di selezione concorsuale, e nella previsione del secondo periodo, che discorre di personale «reclutato ai sensi del presente comma». Tale approccio ermeneutico, qualora fosse l'unico possibile, porrebbe la norma regionale in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, «la cui ampiezza coincide con quella – parimenti concorrente – di cui la Regione Siciliana è titolare in materia di "sanità pubblica", ai sensi dell'art. 17 dello statuto speciale» (ex plurimis, sentenza n. 76 del 2023), ricavabili dall'art. 9 della legge n. 194 del 1978.

È stato rilevato che l'obiezione di coscienza, all'interno della legge n. 194 del 1978, è stata riconosciuta in termini molto ampi, al punto da essere configurata come una semplice dichiarazione unilaterale recettizia, sostanzialmente manifestabile in qualsiasi momento. L'art. 9 della legge n. 194 del 1978 dimostra, quindi, una volontà legislativa che ha inteso valorizzare fortemente il rilievo costituzionale che assume la libertà di coscienza. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, infatti, «la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana» e rappresenta «un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)» (sentenza n. 467 del 1991).

Ad avviso della Corte, ciò non significa, però, che tale protezione dei diritti della coscienza, che trova fondamento, oltre che nell'art. 21 Cost., anche nell'art. 2 Cost. (sentenza n. 271 del 2000), possa «ritenersi illimitata e incondizionata» (sentenza n. 43 del 1997): infatti, nel limite di quanto strettamente necessario alla tutela dell'interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale contrapposto, spetta al legislatore «bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale» (sentenza n. 467 del 1991), al fine di «stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà ch'essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione (art. 2) impone» (sentenza n. 43 del 1997).

Secondo la Corte, la disposizione impugnata deve quindi essere valutata all'interno dell'assetto positivo configurato dall'art. 9 della legge n. 194 del 1978, che, al quarto comma, dopo aver disposto che «[g]li enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8», non menziona la possibilità di indire concorsi



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 aprile 2026


Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)

riservati ai soli non obiettori di coscienza, contemplando, invece, altre soluzioni per risolvere il problema dell'eventuale insufficienza del personale sanitario non obiettore, in particolare facendo riferimento alla possibilità, per le regioni, di fare ricorso «anche» alla «mobilità del personale». Tanto allo scopo di assicurare protezione al diritto della donna alla salute, che la Corte ha messo in luce nella sentenza n. 27 del 1975.

È stato considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il principio del concorso di cui all'art. 97, quarto comma, Cost. costituisce «diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost.», essendo volto a consentire «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (ex plurimis, sentenza n. 40 del 2018), dovendo le procedure concorsuali essere dirette a «realizzare la più ampia partecipazione possibile» (sentenza n. 251 del 2017), che è funzionale alla selezione in base al merito (sentenza n. 57 del 2025). In quest'ottica, la facoltà, pur contemplata dall'art. 97, quarto comma, Cost., di introdurre eccezioni alla regola del pubblico concorso «deve essere delimitata in modo rigoroso», sicché queste eccezioni possono essere «considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentenza n. 57 del 2025), sempre nel rispetto del «"limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della p.a."» (ex plurimis, sentenza n. 145 del 2025). L'indizione di concorsi riservati ai non obiettori si configurerebbe pertanto come un'ipotesi del tutto eccezionale all'interno dell'ordinamento statale. In quanto tale, se la legge n. 194 del 1978 avesse voluto effettivamente darvi spazio, avrebbe, perlomeno, dovuto prevederla espressamente. Tuttavia, secondo la Corte, è possibile e doverosa una diversa interpretazione della disposizione impugnata, orientata alla conformità alla Costituzione e che la pone al riparo da tutti i vizi di illegittimità costituzionale denunciati. Infatti, gli «effetti selettivi e discriminatori» sarebbero «inesistenti», poiché la disposizione impugnata non prevedrebbe concorsi riservati ai non obiettori. La norma regionale, quindi, si limiterebbe a imporre alle aziende sanitarie l'obbligo di assicurare la funzionalità delle aree IVG, ma i concorsi resterebbero certamente aperti anche agli obiettori, dal momento che l'eventuale «qualificazione di "non obiettore"» non rileverebbe, a monte, nella fase di ammissione ai concorsi stessi, ma solo, a valle, in quella della successiva «assegnazione funzionale» dei vincitori. In altri termini, l'art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 23 del 2025 non introdurrebbe «alcuna esclusione selettiva», poiché «oper[erebbe] solo sul piano organizzativo, per l'assegnazione del personale alle unità operative», e l'accesso alle procedure concorsuali resterebbe «invariato».

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 aprile 2026</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2026)</p>
---	--	---

6. Corte costituzionale, ordinanza 27 marzo 2026, n. 43

MATERIA	Trasporto pubblico
OGGETTO	Art. 2 della legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, recante «Attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna»
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo.